

FORME DI COSTITUZIONE, MODALITA' E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SOCIALE DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

ART. 1

(Costituzione e dotazione finanziaria del fondo sociale regionale)

1. In attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22¹, è costituito il fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'articolo 1 della L.R. n. 46/1995, e s.m.i.².
2. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio regionale.

¹ Art. 21 (*Fondo sociale*)

1. E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari appartenenti alla fascia di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il cui nucleo familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS.

2. L'utilizzo del fondo sociale è esteso anche ai casi contemplati all'articolo 31.

3. La Giunta regionale determina le modalità, le forme di costituzione ed il funzionamento del fondo sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, come modificato dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 8.

² Art. 1 (*Ambito di applicazione*)

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'articolo 5 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

b) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni.

4. Sono altresì esclusi, solo relativamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.

5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta regionale:

a) gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata, quali comunità alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;

b) gli alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

6. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

ART. 2

(Destinazione del fondo sociale regionale)

1. Le somme stanziare a norma del comma 2 dell'articolo 1 concorrono:

- a) alla corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori dell'abitazione a favore degli assegnatari appartenenti alla fascia di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della L.R. n. 46/1995, e s.m.i.³, il cui nucleo familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS;
- b) a sanare le situazioni di morosità incolpevole dovute a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di altro componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone sociale. Sono da intendersi canoni sociali quelli dei nuclei familiari che fruiscono di un reddito annuo complessivo, come definito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 46/1995, come sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 22/2001⁴, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o pensione, anche in presenza di possesso di un bene la cui rendita catastale rivalutata sia pari o inferiore a lire 250 mila annue, inferiore al limite di assegnazione.

ART. 3

(Ripartizione ed erogazione del fondo sociale regionale)

1. La Direzione regionale competente ripartisce il fondo per ambiti territoriali di competenza delle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC), in misura proporzionale all'ammontare della morosità incolpevole dichiarata nell'ultima rendicontazione effettuata, come previsto al comma 9 dell'articolo 5, e autorizza l'erogazione delle relative somme.

2. La gestione di cassa del fondo sociale è affidata alle ATC.

ART. 4

(Ripartizione del fondo sociale regionale tra i destinatari)

³ a) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo inferiore al limite di assegnazione. Il canone, per i nuclei fruitori di soli redditi da lavoro dipendente o pensione, anche in presenza di possesso di un bene la cui rendita catastale rivalutata sia pari o inferiore a lire 250 mila annue, non può eccedere l'8 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due pensioni integrate al minimo INPS il canone non può eccedere il 6 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). In ogni caso il canone non può essere inferiore al 30 per cento del canone di riferimento;

⁴ a) il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia.

1. Il venti per cento del fondo erogato alle singole ATC per i rispettivi ambiti territoriali è destinato all'attribuzione dei contributi agli assegnatari di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. La somma disponibile è ripartita in quote uguali tra tutti gli aventi titolo individuati dai Comuni. Il contributo non può, comunque, superare la somma del canone effettivamente corrisposto e delle spese relative ai servizi accessori all'abitazione sostenute dall'assegnatario: l'eventuale eccedenza è ripartita in parti uguali tra gli altri aventi titolo. Le somme corrisposte possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'assegnatario, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione.

2. L'ottanta per cento del fondo è destinato all'erogazione dei contributi agli assegnatari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2. L'entità del contributo riconoscibile a ciascun beneficiario si ottiene moltiplicando per ogni singola morosità incolpevole accumulata un coefficiente determinato dal rapporto tra l'entità complessiva del fondo di cui al presente comma e l'importo totale delle morosità incolpevoli riconosciute. Il contributo non può, comunque, superare l'ammontare della morosità incolpevole di ciascun beneficiario e si configura quale riduzione del debito di quest'ultimo nei confronti dell'ente gestore.

ART. 5

(Criteri e procedure per l'attribuzione dei contributi ai beneficiari)

1. L'ammissione ai benefici del fondo sociale è disposta dai Comuni, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1994, n. 8⁵.

2. I Comuni, per l'individuazione dei beneficiari del fondo sociale che sono assegnatari di alloggi gestiti dalle ATC, si avvalgono delle ATC stesse, le quali entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento forniscono ai Comuni:

- l'elenco degli assegnatari di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 delle presenti modalità, con l'attestazione della corrispondenza dei dati in esso contenuti alle risultanze dell'ultima anagrafe dell'utenza;
- l'elenco dei morosi incolpevoli di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 delle presenti modalità.

3. Entrambi gli elenchi dovranno contenere i seguenti dati: codice alloggio, cognome e nome, indirizzo, codice fiscale dell'assegnatario, reddito convenzionale totale, numero dei componenti la famiglia, nonché, per i morosi, l'ammontare dei canoni e delle quote per servizi non introitate dall'Ente gestore o dalla gestione autonoma, di cui all'articolo 22 della l.r. n. 46/1995, e s.m.i.⁶, e il numero delle mensilità alle quali la morosità è riferita.

4. I Comuni provvedono all'istruttoria delle pratiche, richiedono, se necessario, ulteriori certificazioni, sia agli utenti, che ad altri Enti e organismi, e formano gli elenchi

⁵ 1. L'attribuzione del fondo sociale, previsto dalla legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, articolo 19, è effettuata dai Comuni a favore degli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata aventi titolo.

⁶ Art. 22 (*Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi*)

1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nella presente legge.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero, la convenzione di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

degli aventi titolo distinti nelle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 2 delle presenti modalità, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 31 della l.r. n. 46/1995, e s.m.i.⁷.

5. Le funzioni previste al comma 4 possono essere delegate dai Comuni alle ATC, previa stipula di apposita convenzione.

6. I Comuni approvano gli elenchi degli aventi titolo e li trasmettono entro il mese di maggio alle ATC, autorizzandole ad erogare il contributo. Agli elenchi sono allegati, per quel che concerne i beneficiari che sono assegnatari di alloggi gestiti direttamente dai Comuni stessi, i dati di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Qualora i Comuni non diano attuazione a quanto previsto dai precedenti commi 4 e 6 entro la scadenza indicata, vi provvedono entro i successivi sessanta giorni le ATC competenti per territorio.

8. Le ATC ripartiscono il fondo tra gli aventi titolo secondo le modalità di cui all'articolo 4.

9. Entro il 31 agosto di ciascun anno le ATC inviano alla Direzione regionale competente la deliberazione di approvazione della rendicontazione delle erogazioni autorizzate dai Comuni per l'anno precedente. Detta rendicontazione è redatta secondo le modalità individuate dalla Direzione regionale competente.

10. Le ATC provvedono ad erogare i contributi direttamente ai propri assegnatari ed ai Comuni, per gli assegnatari degli alloggi in gestione a questi ultimi.

ART. 6

(Revoca della concessione di contributo)

1. E' fatto obbligo al beneficiario del contributo del fondo sociale di comunicare all'Ente gestore competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la cessazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo stesso.

2. Il Comune deve revocare in qualsiasi momento al beneficiario il contributo, quando accerti l'insussistenza dei requisiti che ne hanno determinato la concessione. In tali casi l'Ente gestore competente deve procedere al recupero del contributo corrisposto per tutto il periodo per il quale è stata accertata la mancanza dei requisiti citati, maggiorato degli interessi legali. Detto contributo deve essere trasmesso all'ATC competente per territorio, che provvede a restituirlo alla Regione in occasione della rendicontazione annuale.

⁷ 4. La Regione, tramite il fondo sociale di cui all'articolo 21, provvede a sanare, nel limite della quota annualmente attribuita a ciascuna ATC, la situazione di morosità di cui al comma 3 dell'assegnatario nei confronti dell'ente gestore, versando allo stesso, secondo le modalità fissate dal regolamento di funzionamento del fondo, l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitate dall'ente per i motivi di cui al comma 3. La restante parte di morosità è posta a carico del Comune che ha effettuato l'assegnazione.